

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):	
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (3994);	
Ferrari Marte ed altri: Istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana (1000);	
Tremaglia ed altri: Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3341).....	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 8, 12, 13, 15
Butini Ivo, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	12, 13
Foschi Franco, <i>Relatore</i>	3, 5, 6, 12
Marri Germano	10
Tremaglia Pierantonio Mirko	8, 13, 15
Sui lavori della Commissione:	
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	19

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ELIO GABBUCCIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Colombo, De Mita e Forlani sono sostituiti rispettivamente dai deputati Zamberletti, Gregorelli e Alessi.

Discussione del disegno di legge: Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3994); e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana (1000); Tremaglia ed altri: Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (3341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 maggio 1989, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Lenoci, Martelli, Intini, Diglio, Spini, Zavettieri, Fiandrotti, Barbalace, Amodio, Nonne e De Carli: « Istituzione del Consiglio generale dell'emigrazione italiana »; Tremaglia, Fini, Pazzaglia, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Manna, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi,

Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiusè, Tassi, Tatarèlla, Trantino e Valensise: « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero ».

Comunico, altresì, che, in data 11 ottobre 1989, la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 3994, « raccomandando alla Commissione di merito di valutare l'eventualità di inserire all'articolo 17 del disegno di legge forme di garanzia volte ad assicurare il pluralismo delle associazioni » e parere favorevole sulle abbinare proposte di legge « nei limiti in cui con il disegno di legge non contrastino ».

Comunico che, in data 27 settembre 1989, la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Annuncio, inoltre, che, in data 27 settembre 1989, la XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3994 e parere favorevole sulle abbinare proposte di legge n. 1000 e 3341, con la seguente osservazione: « nei limiti in cui non contrastino con il suddetto disegno di legge ».

L'onorevole Foschi ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo oggi al nostro esame — assieme alle abbinare proposte di legge Tremaglia ed altri n. 3341 e Ferrari Marte ed altri n. 1000 — rappresenta il risultato di un lungo lavoro svolto soprattutto dai colleghi del Senato. Nell'elaborazione del provvedimento si è tenuto conto sia del disegno di legge presentato, sia di quanto emerso dalla Confe-

renza nazionale per l'emigrazione e dalle consultazioni - svoltesi sulla base dell'originario testo del Governo - con le forze sociali e con i rappresentanti del COEMIT.

Sottolineo che si tratta di un provvedimento molto atteso e più volte sollecitato dalle parti interessate.

Avevamo auspicato che esso fosse varato, addirittura, prima dell'inizio della Conferenza sull'emigrazione, dal momento che disponevamo già degli elementi necessari per procedere alla sua approvazione. Vorrei evidenziare, inoltre, che si giunge all'esame di questo provvedimento con un ritardo di oltre dieci anni rispetto allo scioglimento, nel dicembre del 1976, dell'originario organismo; esso aveva infatti evidenziato alcuni limiti per il suo carattere non elettivo e per l'espressione di rappresentanti che non sempre si facevano interpreti della necessità di dialogo con le comunità dei singoli paesi.

Sottolineo, pertanto, la necessità di approvare con urgenza il disegno di legge in discussione, essendo tra l'altro collegato al rinnovo del COEMIT e data l'esigenza di venire incontro alle attese della comunità italiana per quanto attiene al livello di partecipazione sia del COEMIT sia del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Credo che, rispetto alla prima stesura del disegno di legge, il testo attuale, approvato all'unanimità dal Senato - sottolineo la rilevanza di questo aspetto - presenti elementi migliorativi.

Sono state apportate alcune modifiche sostanziali, in particolare, al testo dell'articolo 3, nel quale è stata prevista la facoltà, per il Consiglio generale degli italiani all'estero, di esprimere un parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo per le questioni riguardanti direttamente gli emigrati e i servizi che devono essere messi a disposizione delle nostre comunità.

Sono state introdotte, inoltre, profonde modificazioni nella composizione delle rappresentanze, riducendo il numero dei componenti attraverso una correzione della tabella allegata di ripartizione geo-

grafica per paesi. Sottolineo che tale ripartizione presenta dei caratteri transitori; è, infatti, evidente che soltanto quando si potrà disporre dei dati dell'anagrafe e dei risultati del censimento degli italiani all'estero si realizzerà una rappresentanza geografica equamente distribuita. Tuttavia, la tabella approvata dal Senato rappresenta un tentativo di ulteriore avvicinamento all'obiettivo finale.

Considero significativa la previsione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 4, secondo la quale nei paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, vengono rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadinanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani. Tale previsione viene incontro alle richieste - più volte avanzate - di garantire la rappresentanza anche delle persone naturalizzate; si potrà individuare una migliore definizione, quando avremo approvato la nuova legge sulla cittadinanza che rappresenta uno degli impegni assunti unitariamente a conclusione della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

Un altro aspetto positivo è rappresentato dalla previsione di finanziamenti per lo svolgimento delle elezioni. Recita infatti il comma 1 dell'articolo 13: « I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun paese dai componenti del COEMIT, regolarmente costituiti nei paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge, e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti del COEMIT per i paesi europei e del 45 per cento per i paesi transoceanici... ».

Nello stesso articolo viene anche previsto un maggiore adeguamento delle disponibilità per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero.

A fronte degli aspetti positivi da me evidenziati, non posso sottacere come alcuni passaggi del testo, piuttosto incerti nella formulazione, necessitano di un'ul-

riore interpretazione, dato che verrà data delega al Governo per l'emanazione delle norme di attuazione. Il dibattito, in corso in questa Commissione, potrebbe risultare utile anche per consentire un'interpretazione non restrittiva di alcuni punti e non contraddittoria per altri aspetti.

In modo particolare, vorrei tornare per un attimo su un aspetto molto qualificante del testo, da me già evidenziato, al comma 1 dell'articolo 3, laddove si attribuisce al Consiglio generale degli italiani all'estero la competenza ad esprimere parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo riguardanti il complesso delle materie che direttamente o indirettamente attengono all'emigrazione.

Poiché mi sembra che la formulazione di quel comma sia molto esplicita e priva di riserve, non comprendo per quale motivo si torni sull'argomento al comma 2 dello stesso articolo, laddove si prevede che il Governo può chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente le comunità all'estero. Non è ben chiaro: da un lato il Consiglio generale esprime parere obbligatorio, dall'altro il Governo « può » chiedere il parere.

Mi sembra sia utile far risultare dagli atti, se questa mia opinione viene condivisa dai colleghi, che l'intenzione del legislatore è quella di estendere il contenuto del comma 1 anche ad altre materie eventualmente non contemplate, ma comunque rientranti nello stesso ambito, senza prevedere l'attribuzione di un potere al Governo.

Sempre in merito al comma 1 dell'articolo 3, desidero rilevare una piccola questione di forma, che poi diventa di sostanza.

In particolare, alla lettera c) si fa riferimento a « organi di stampa e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero ». Che cosa si intende con l'aggettivo « concreta »? O si tratta di una attività documentata...

PRESIDENTE. L'aggettivo deve essere inteso nel senso di documentata.

FRANCO FOSCHI, Relatore. Non è il caso di presentare un emendamento che ritarderebbe l'approvazione del disegno di legge. Tuttavia, possiamo far risultare dagli atti che per « concreta attività » si intende documentata attività; in altri termini, i vari enti ed organismi dovranno dimostrare di aver svolto e di svolgere attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero.

Per quanto attiene all'articolo 4, valutato positivamente la previsione di cui al comma 4 di rappresentanze di cittadini che non siano in possesso della cittadinanza italiana; tuttavia, la formulazione risulta piuttosto generica ed incerta, anche per quanto riguarda il riferimento al requisito per cui queste persone devono essere figli o discendenti di cittadini italiani, in quanto questo elemento in molte situazioni è difficilmente accertabile.

Qualora poi si ponga l'articolo 4 in relazione a quanto previsto dalle norme riguardanti le procedure elettorali (in particolare, l'articolo 14) e le modalità di presentazione delle candidature, non risulta chiaro come e chi debba decidere la proporzione delle rappresentanze dei cittadini e delle persone che viceversa non sono in possesso della cittadinanza italiana.

Secondo quanto risulta dagli atti, anche il relatore di questo provvedimento al Senato si è reso conto di tale limite ed ha espresso le sue perplessità sull'idoneità della formulazione legislativa, pur sostenendo l'impossibilità di trovare una dizione migliore.

Poiché il Governo dovrà provvedere all'emanazione delle norme di attuazione per regolamentare le procedure elettorali, credo di dover raccomandare una maggiore precisione su questo punto, per evitare che la sua concreta disciplina venga demandata in sede locale. Occorrerà adottare una normativa che consenta a livello mondiale un'adeguata presenza delle componenti che hanno perso il diritto di cittadinanza, tenendo tuttavia presente il loro ruolo differenziato in alcune collettività; per esempio, in Canada, in Australia

e negli Stati Uniti tali componenti hanno un peso enorme e crescente (cito questi paesi perché in essi si sono formate le collettività più grandi). Occorre dunque garantire, attraverso le norme di attuazione, un'adeguata proporzionalità.

Vorrei ancora esprimere qualche altra osservazione in merito al rapporto tra il comma 2 dell'articolo 6 e il comma 6 dell'articolo 9, in quanto sembrano essere ripetitivi. Mentre il primo prevede che « Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di parola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE », il comma 6 dell'articolo 9 recita: « In occasione delle riunioni del CGIE, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste dall'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare ».

Davvero sembra trattarsi di una duplice; sotto un certo aspetto, sarebbe stato preferibile trattare la materia in un solo articolo. Certamente, condivido la previsione della partecipazione di esperti e della cooptazione per materie, ma ritengo che dalla lettura combinata delle due previsioni derivi l'impressione che il numero delle persone aggregate sia superiore a quello dei componenti del Consiglio. Mentre da un lato il Senato ha previsto una riduzione del numero dei componenti, dall'altro, sembra di dover registrare un'eccessiva apertura alla partecipazione di soggetti esterni. Posso condividere questo orientamento, con la raccomandazione, tuttavia, di non eccedere in tale direzione e di far coincidere sostanzialmente la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 6 con quella del comma 6 dell'articolo 9. Non reputo necessaria, infatti, la presenza di venti personalità alle singole sessioni del Comitato di presidenza, da aggiungersi a quella di altri

soggetti facoltizzati a partecipare ai sensi del comma 6 dell'articolo 9. È, però, evidente che in questa sede ci si deve limitare ad esprimere una raccomandazione.

Riterrei, inoltre, opportuno chiarire quanto affermato al comma 3 dell'articolo 8, laddove si fa riferimento alle « prospettive delle comunità italiane all'estero ». Si tratta di una questione di carattere formale; tuttavia, riterrei necessario utilizzare una formulazione più corretta anche per quanto riguarda la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, laddove si prevede « una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo ». Si tratterebbe, nella sostanza, di interpretare il significato di una relazione che traccia le prospettive e, quindi, gli indirizzi per il triennio successivo.

Sarebbe anche necessario chiarire meglio quanto previsto al comma 3 dell'articolo 9 laddove si afferma testualmente: « Il Comitato di presidenza si riunisce sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio ».

PRESIDENTE. Indubbiamente è una formulazione infelice! L'espressione « in margine » deve intendersi più correttamente come « in occasione ».

FRANCO FOSCHI, Relatore. Mi scuso con i colleghi per essermi dilungato in una serie di osservazioni che possono anche essere considerate di dettaglio. Tuttavia, visto che ci troviamo in fase di approvazione finale del provvedimento (il quale, probabilmente, avrà un seguito nelle norme di attuazione che il Governo dovrà emanare) e che vi è l'esigenza di collegare l'approvazione di quel testo alle altre iniziative legislative in esame presso la nostra e le altre Commissioni (mi riferisco al cosiddetto « pacchetto » emigrazione di cui l'istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero, rappresenta, di fatto, una prima risposta coerente con gli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sull'emigrazione), mi è

sembrato opportuno procedere ad una serie di chiarimenti e di puntualizzazioni. Infatti, soprassedendo alla presentazione di emendamenti anche migliorativi del testo di legge, si potrebbe evitare un consistente ritardo nell'approvazione del provvedimento; questo sarebbe di almeno un anno e comporterebbe un rinvio per quanto riguarda il collegamento con il COEMIT e l'emanazione delle norme concernenti il sistema elettorale, per il quale è stata prevista, al comma 1 dell'articolo 17, l'attivazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Credo che, malgrado qualche limite e qualche eventuale incoerenza del testo, non possiamo non tenere conto del voto unitario espresso dal Senato su un dato (frutto di una serie di incontri di carattere informale con le componenti sociali) prevalente su tutti gli altri. Infatti, si impone su tutte le considerazioni in materia l'esigenza di poter disporre di questo organo di partecipazione che garantisce una continuità alle conclusioni della Conferenza nazionale dell'emigrazione. Fin dopo lo scioglimento del Comitato consultivo, era stato auspicato da più parti di procedere immediatamente, attraverso un decreto, alla costituzione di un Consiglio degli italiani all'estero; ciononostante, sono trascorsi molti anni prima che tutto ciò si sia potuto realizzare. Non è possibile creare un vuoto tra il momento conclusivo della Conferenza e l'esigenza di confrontare progressivamente ogni ulteriore decisione su materie come quella scolastica, culturale, del lavoro, della previdenza sociale, e d'intervento di carattere assistenziale nei confronti di una parte della nostra comunità che, purtroppo, ancora vive in una situazione di difficoltà.

Cito l'esempio della comunità residente in Argentina dove molti dei nostri connazionali risentono della situazione economica esistente in quel paese. Ritengo opportuno venire a conoscenza della situazione reale di questi nostri concittadini.

Vi è, inoltre, l'esigenza di individuare un momento partecipativo come quello

rappresentato dal Consiglio generale degli italiani emigrati all'estero; sottolineo l'opportunità di adottare questo titolo, superando antiche disquisizioni, poiché l'intera comunità degli italiani all'estero deve essere presa in considerazione, così come abbiamo fatto nell'ambito della Conferenza nazionale per l'emigrazione.

Si avverte l'esigenza, di cui sottolineo l'importanza, di stabilire una continuità rispetto alle conclusioni della Conferenza nazionale dell'emigrazione, introducendo anche la possibilità di accelerare, mediante il funzionamento di questo nuovo organismo, la definizione di una serie di norme procedurali e di provvedimenti al nostro esame. Auspico che l'iter di tali provvedimenti possa essere rapidamente concluso attraverso il lavoro del Comitato permanente per l'emigrazione e della nostra Commissione, la quale opererà in collaborazione sia con quella del Senato sia con quelle della Camera competenti per materia.

In proposito è opportuno dar seguito a quegli incontri che avevamo avviato e previsto, inviando una lettera alle altre Commissioni di merito, per favorire un coordinamento dei provvedimenti in esame nell'ambito di una visione coerente con le decisioni adottate unanimemente in sede di Conferenza nazionale per l'emigrazione.

Credo sia giusto sottolineare come l'approvazione di questo disegno di legge costituisca un fatto qualitativamente rilevante, tale da aprire una nuova fase sotto il profilo della concreta possibilità di partecipazione alla vita del nostro paese per le nostre comunità e le loro rappresentanze.

Con questo provvedimento le avviciniamo sostanzialmente alla realtà italiana e consentiamo di prevedere un'ulteriore accelerazione dell'iter relativo ad ulteriori provvedimenti, che sono strettamente collegati alla vita e al funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero. La sua costituzione infatti non avrebbe senso se non fosse accompagnata da una serie di altre iniziative che abbiamo già promosso in tutte le sedi, soprattutto

nella Conferenza nazionale dell'emigrazione.

In particolare, diventa più urgente l'attuazione della legge sull'anagrafe e sul censimento. In proposito devo dare atto all'onorevole Tremaglia, il quale è stato tenace assertore dell'esigenza, che nessuno oggi può mettere in dubbio, di avere una conoscenza reale dei fenomeni sui quali dobbiamo incidere, per aiutare i cittadini italiani a superare le loro difficoltà.

Occorre dare rapido seguito al provvedimento sulla cittadinanza, innovando radicalmente i principi che sono stati seguiti in precedenza in questa materia, anche se nessuno può sottovalutare le conseguenze di questa innovazione, in seguito alla quale nessuno potrebbe perdere la cittadinanza, a meno che non ne faccia esplicita richiesta.

Emerge ancora l'esigenza di affrontare i problemi della partecipazione piena in termini politici alla vita del paese e quindi il tema del voto degli italiani all'estero.

Resta poi da considerare una serie di altre questioni di carattere specifico, ma non meno rilevanti, attinenti alla previdenza, all'assistenza, al lavoro, alla formazione professionale, nonché ai problemi che stanno emergendo a livello europeo e nell'ambito della Comunità economica europea. Infatti, a fronte delle dichiarazioni sulla libera circolazione, non sono adeguatamente garantiti i diritti degli emigrati e delle loro famiglie; soprattutto con riferimento a queste ultime, permangono, in assenza di una tutela da parte delle leggi nazionali, difficoltà in molti paesi europei, oltre che, per altre ragioni, nei territori oltreatlantici.

Credo che questo provvedimento rappresenti un primo passo molto importante; apprezzo in tal senso il lavoro svolto dal Senato, per cui, al di là di alcuni aspetti interpretativi che mi è sembrato opportuno evidenziare, raccomandando vivamente l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Condivido le conclusioni espresse dal relatore circa l'opportu-

nità di approvare questo provvedimento, che in se stesso riveste una notevole importanza.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor presidente, certamente questo provvedimento viene da noi accolto con grande soddisfazione, per la battaglia ormai ultradecennale che il movimento sociale italiano-destra nazionale ha condotto in favore degli italiani all'estero.

Finalmente, vi è stato il riconoscimento da parte dello Stato italiano dei sacrosanti diritti di milioni di italiani, che sino ad ora erano stati abbandonati e misconosciuti.

La legge sull'anagrafe e sul censimento segna un momento assai qualificante; nessuno, infatti, può smentire come sia mancata una determinazione quantitativa della comunità nazionale, sebbene questa abbia compiuto nel mondo opere eccezionali, abbia portato sempre alta la bandiera della patria, anche nei momenti più difficili, ed abbia offerto un grande contributo al progresso civile.

L'approvazione della legge riguardante l'anagrafe e il censimento, pur se avvenuta soltanto nel 1988, ha costituito un punto di partenza; ad essa ha fatto seguito la Conferenza nazionale dell'emigrazione ed oggi giungiamo al voto conclusivo di questa legge, con la quale viene istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero. Ciò significa dare rappresentanza ufficiale a milioni di italiani, porre in essere un organismo il quale diventa finalmente il portavoce dei nostri connazionali finora ridotti al silenzio.

La relazione dell'onorevole Foschi è stata — gliene do atto — assai puntuale e responsabile, perché non ha mancato di denunciare quanto è avvenuto.

Quando si parla di volontà politica, non possiamo sottacere come dal 31 dicembre 1976 — data in cui si è chiuso il capitolo riguardante il Consiglio consultivo degli italiani all'estero, non più rinnovato — sono dovuti passare tredici anni

per arrivare a considerare l'opportunità di riprendere questo tema assai significativo.

L'onorevole Foschi ha sottolineato l'opportunità di far risultare dagli atti talune sue osservazioni. In realtà ciò non è sufficiente e la tentazione di presentare emendamenti diventa grande. Perché? Guardiamo quanto è stato affermato nel corso della Conferenza nazionale dell'emigrazione! In quella sede è stato redatto un documento unitario, sottoscritto quindi da tutte le forze politiche, da tutte le associazioni e dai rappresentanti del COEMIT. A proposito del Consiglio generale degli italiani all'estero, si sostiene che esso deve avere quella capacità di iniziativa, che viceversa la legge non prevede!

Sull'argomento abbiamo presentato una proposta di legge il cui esame è abbinato a quello del provvedimento in esame; desidero evidenziare questo aspetto, per rappresentare ancora una volta il contributo molto sincero e appassionato offerto dal mio gruppo a questa tematica.

Nel documento unitario redatto a conclusione della Conferenza nazionale dell'emigrazione, in merito a questo argomento si legge: « Ai compiti permanenti di rappresentanza generale degli italiani all'estero unisce quello essenziale di seguire l'attuazione delle conclusioni della stessa Conferenza; essa accoglie altresì la proposta, avanzata dal ministro degli esteri Andreotti, di conferire al Consiglio una "dignità costituzionale" (ciò che consentirebbe di attribuirgli il potere di iniziativa legislativa); essa sottolinea infine la necessità che la legge sia approvata entro i primi sei mesi del 1989 e che in tale periodo sia convocata un'ultima riunione del Comitato organizzatore della Conferenza per l'esame dei risultati della stessa; ».

Tutto questo non risulta nel provvedimento! Anche con riferimento all'obbligatorietà del parere, ha fatto bene l'onorevole Foschi ad evidenziare come la relativa dizione sia impropria; lei sa, presidente, quali siano nella politica le piccole

manovre e le tante ipocrisie e come la forma talvolta aiuti queste ipocrisie e questi inganni, ai quali siamo abituati, per quanto riguarda gli italiani all'estero, da troppo tempo!

Il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge prevede che il CGIE esprima parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo su talune materie. Voi mi avete insegnato la democrazia, per il rispetto della quale è indispensabile interpretare diversamente la norma; infatti, se il Governo è inadempiente, ecco che il parere obbligatorio non può essere espresso perché non viene richiesto. Inoltre, la norma viene vanificata pesantemente dal successivo comma 2, dove si dice che il Governo « può » chiedere il parere al CGIE sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero. Desidero che rimanga a verbale l'interpretazione esposta dal relatore, con cui concordo e sulla quale si sono pronunciate favorevolmente tutte le forze politiche, in base alla quale il Governo « deve » e non « può » richiedere tale parere.

Sempre a proposito dell'articolo 3, il medesimo rilievo va mosso per quanto riguarda la possibilità offerta alle regioni di richiedere al CGIE il parere, che viceversa dovrebbe essere obbligatorio.

In relazione alla composizione del CGIE, il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si era permesso di proporre una quantificazione diversa. Mi rendo conto che l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge non consente ulteriori ritardi e per tale ragione non presenteremo emendamenti.

Desidero comunque far osservare che il rapporto di sessantacinque membri eletti su novantaquattro componenti — come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 — può essere alterato per la presenza di ventinove membri nominati dal Governo e di altre venti personalità la cui cooptazione viene stabilita dall'articolo 6. Queste ultime, pur non avendo diritto al voto, hanno pur sempre la possibilità di prendere la parola e quindi di esercitare pressioni sui componenti il Consiglio. Ritengo che la partecipazione di queste per-

sonalità, nonché degli esperti previsti dall'articolo 9, sia del tutto indeterminata ed indefinibile. Pertanto, per evitare ulteriori ritardi nell'*iter* del provvedimento — considerando che siamo nel mese di ottobre mentre la Conferenza nazionale sull'emigrazione si è conclusa nel dicembre 1988 — mi limito ad esprimere la raccomandazione che non si ecceda nella presenza degli esperti, alterando così la composizione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Poiché il disegno di legge fa riferimento nell'articolo 1 ai principi previsti negli articoli 3 e 35 della Costituzione, mi auguro che ciò sia di stimolo per altre iniziative legislative. Se ricordo bene, durante la Conferenza nazionale dell'emigrazione tutti i segretari di partito intervenuti avevano manifestato il loro assenso — e per la prima volta si era votato un documento unitario — a portare a termine tutto il pacchetto legislativo concernente l'emigrazione. Il collega Marri, io e pochi altri abbiamo sollecitato le Commissioni di merito ad esaminare i provvedimenti concernenti l'emigrazione — vi ricordo che il 90 per cento delle proposte di legge portano la firma del nostro gruppo — ed il ritardo con cui vengono esaminate deve essere attribuito, signor presidente, alla responsabilità della Presidenza della Camera.

Non possiamo continuare a prendere in considerazione astrattamente i principi contenuti nella Costituzione, quando, per esempio, da dieci anni è fermo l'esame della proposta di legge da noi presentata in riferimento alla tutela dei lavoratori che prestano servizio presso le aziende italiane all'estero sia a partecipazione statale, sia private.

Desidero inoltre affermare — come sostenne un ministro in carica, con l'approvazione di tutti — che, come le regioni partecipano alla elezione del Capo dello Stato, anche il Consiglio generale degli italiani all'estero deve poter essere rappresentato, in quella occasione, nel Parlamento nazionale; a tale proposito, il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si farà carico di presentare una proposta di legge costituzionale.

È con tale spirito e con soddisfazione morale che preannunciamo il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge, nella convinzione che non ci si debba fermare a questo provvedimento, ma percorrere fino in fondo la strada intrapresa.

GERMANO MARRI. La relazione dell'onorevole Foschi, con cui concordo pienamente, e le valutazioni ed i rilievi espressi dal collega Tremaglia, che condivido nella sostanza, non mi esimono dallo svolgere un approfondito intervento, anche se mi limiterò a sottolineare solo alcuni dei problemi sollevati dal disegno di legge.

Ritengo che quest'ultimo debba essere approvato al più presto, poiché rappresenta uno dei punti centrali del pacchetto legislativo sull'emigrazione, non di quello più recente, ma di quello « storico » definito dalla prima conferenza sull'emigrazione del 1975.

Pur essendo consapevoli dei limiti del testo in esame, non possiamo non considerarlo un rilevante passo in avanti rispetto a quello originario, grazie all'ottimo lavoro svolto dalla Commissione esteri del Senato. Esso rappresenta un fatto positivo nell'ambito di una situazione di ristagno della politica per l'emigrazione e, nello stesso tempo, offre un elemento di preoccupazione su cui riflettere. Mi riferisco, per esempio, al disegno di legge di modifica della legge n. 205 del 1985, che costituisce e organizza le attività dei comitati italiani per l'emigrazione. Quel disegno di legge rappresenta, a mio avviso, un passo indietro non solo rispetto alle proposte emerse nella seconda conferenza per l'emigrazione — sulle quali, peraltro, il Governo aveva espresso il proprio apprezzamento — ma anche nei confronti di un testo di legge che necessitava soltanto di essere riordinato e non rivisto in quella maniera.

Vorrei aggiungere, inoltre, che le modifiche apportate dalla III Commissione permanente del Senato sono certamente positive e hanno contribuito a migliorare

il testo governativo. Permangono, tuttavia, limiti seri che testimoniano anche una volontà restrittiva nell'attribuzione di compiti al Consiglio generale degli italiani all'estero. Mi riferisco, in particolare, al potere di iniziativa che risulta quasi del tutto assente, se si esclude la possibilità di promuovere ricerche e studi da parte del Consiglio stesso.

Intendo sottolineare, per maggiore chiarezza, un punto che ritengo importante. Il Consiglio generale degli italiani all'estero deve attendere l'iniziativa del Governo sulla quale si può esprimere, mentre non ha la possibilità di mettere in discussione iniziative e attività che non vengano sottoposte al suo parere. Il problema della possibilità di prendere in esame alcuni temi e alcuni argomenti, in modo da chiedere su di essi una discussione e un confronto, rappresenta un limite serio che mi auguro venga superato, sul terreno dei rapporti istituzionali e politici, dall'iniziativa del Governo che vorrà colmare questa lacuna attraverso una sempre maggiore attenzione su tali tematiche.

Concordo con i rilievi avanzati sui commi 2 e 3 dell'articolo 3 aggiungendo, però, una mia valutazione: mi sembra che, per quanto riguarda il comma 3 relativo alle regioni, sia opportuno esaminare con una certa elasticità il problema del « deve » o del « può ». Infatti, l'iniziativa legislativa regionale su provvedimenti di un certo effetto (che tendono a « trascinare » anche altre leggi regionali e che, quindi, comportano una valutazione di carattere più estensivo e penetrante nei confronti delle politiche per l'emigrazione) necessita, a mio avviso, di un confronto a livello di Consiglio generale degli italiani all'estero. Tuttavia, negli atti regionali viene compreso quell'insieme di attività di carattere amministrativo, già regolamentato da leggi e definito da indirizzi precisi, che, qualora fosse sottoposto all'esame obbligatorio da parte del Consiglio, appesantirebbe — andando tra l'altro contro gli interessi dei nostri connazionali — il lavoro delle regioni.

Vorrei, a questo punto, sottolineare alcuni aspetti sui quali ritengo importante soffermarmi. Il primo è rappresentato dal serio limite della idoneità delle norme (a tale riguardo richiamo l'attenzione della Commissione sulla relazione del collega Foschi e sul dibattito svoltosi al Senato) volte a garantire la più ampia e pluralistica rappresentanza della collettività. Per quanto riguarda in particolare i sessantacinque membri eletti in rappresentanza geografica delle varie comunità all'estero, è necessario che il Governo esamini — come previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 — al più presto, entro sei mesi, le norme volte a disciplinare le elezioni del CGIE. Su tale questione credo opportuno — senza voler apportare modifiche al testo — esprimere una sottolineatura sulle norme che dovranno essere elaborate, ai sensi dell'articolo 17 del disegno di legge, ed emanate attraverso un decreto del Presidente della Repubblica. Prima di procedere in tal senso, si potrebbe pervenire ad un confronto informale in questa sede, per consentirci di esprimere pareri e indicazioni, frutto dell'esperienza acquisita in materia, che potrebbero garantire un apporto non secondario al lavoro del Governo.

È opportuno procedere in tal senso perché ci troviamo di fronte ad un punto molto delicato che rischia di sollevare vari problemi, sui quali, invece, sarebbe importante verificare una sostanziale convergenza di vedute, derivante da quel lavoro e da quell'esperienza.

La seconda sottolineatura riguarda quei ventinove membri di nomina governativa previsti ai sensi del comma 5 dell'articolo 4. Sebbene le norme elaborate siano precise, a mio avviso, si dovrebbero prevedere momenti di raccordo, in modo da garantire una rappresentanza equilibrata delle varie forze in campo; infatti, dato il modo in cui avvengono queste nomine e visto il carattere settoriale delle organizzazioni che le propongono, si potrebbe verificare una mancanza di coordinamento tra queste nomine « secche », per cui si rischierebbe di rendere squilibrato il risultato finale.

Nel ribadire l'opportunità di andare avanti con questo testo, per dare una risposta precisa alle attese dei nostri connazionali, auspico il superamento delle riserve espresse nell'ambito del lavoro concretamente svolto dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCO FOSCHI, Relatore. Desidero anzitutto sottolineare come le proposte di legge Tremaglia ed altri e Ferrari Marte ed altri, il cui esame è abbinato a quello del disegno di legge, rappresentino un punto di riferimento importante per l'interpretazione del provvedimento che verrà approvato.

Il richiamo compiuto dagli onorevoli Tremaglia e Marri al potere di iniziativa che potrebbe essere affidato al consiglio è molto importante. A questo proposito, vorrei sottolineare che all'articolo 2 è inserito un riferimento preciso, laddove alla lettera b) del comma 1, si prevede la formulazione di pareri, proposte e raccomandazioni in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero. La formulazione risulta forse di difficile interpretazione, dal momento che quest'attività è prevista su richiesta del Governo; tuttavia, credo sia da evidenziare l'opportunità che il Consiglio generale degli italiani all'estero interpreti nel modo più largo possibile questo potere di iniziativa e cerchi di avanzare le proposte ritenute più opportune in base alla facoltà prevista appunto dal comma 1 dell'articolo 2.

Condivido l'osservazione dell'onorevole Marri circa la necessità di rispettare il pluralismo associativo, previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del disegno di legge. L'espressione contenuta nel testo va intesa nel senso espresso dall'ordine del giorno votato dal Senato, considerando il pluralismo associativo nella misura più ampia possibile.

Ritengo che questi siano gli elementi principali su cui occorre puntare la nostra attenzione nel momento in cui ci accingiamo ad approvare la legge.

Ivo BUTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Vorrei, innanzitutto, ringraziare il relatore, nonché gli onorevoli Tremaglia e Marri per i loro interventi. Desidero inoltre svolgere una brevissima serie di considerazioni sulla discussione svolta in Commissione.

Mi sembra di poter affermare, partendo dalle valutazioni del relatore, che sebbene la doppia lettura dei provvedimenti ci consenta di perfezionarne la formulazione, ragioni di opportunità ci consigliano di approvare il testo nella formulazione proveniente dal Senato. Tutto ciò sta a significare che in ogni caso nell'applicazione della legge si potranno recuperare alcune osservazioni e superare talune contraddizioni ravvisate nel testo in esame. Credo che anche il regolamento consentirà di correggere alcune imperfezioni laddove ciò risulterà possibile.

In questo senso, manifesto anche la mia personale disponibilità quale sottosegretario per gli affari esteri delegato ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione italiana all'estero.

Credo inoltre che alcune delle imperfezioni, ripetizioni e incoerenze messe in rilievo in questa sede spesso nascano, in modo particolare in sede di prima approvazione del provvedimento, dalla preoccupazione di non lasciare materie escluse, di chiarire attraverso l'iterazione di alcuni concetti che una certa volontà deve trovare disciplina e attuazione; è poi naturale che nel corso della seconda lettura, analizzando con maggiore freddezza il testo, si esprimano talune osservazioni.

Ritengo comunque che esse possano e debbano essere superate. Anche il Consiglio generale degli italiani all'estero inciderà sicuramente con la sua autorità sulla situazione esistente, produrrà e riceverà stimoli, per cui si metterà in moto un processo evolutivo, nel corso del quale i provvedimenti da adottare od altri che potranno essere introdotti tramite i rego-

lamenti e l'attività interna dello stesso organo riceveranno soddisfazione più ampia di quanto possa risultare dalla lettura del testo; in tale ambito, il riferimento dell'onorevole Marri all'articolo 17 potrebbe trovare riscontro.

Credo, onorevole Tremaglia, che non vi sia una insuperata contraddizione tra il contenuto da lei letto del documento finale della Conferenza nazionale dell'emigrazione ed i poteri attribuiti alla Conferenza generale...

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Mi riferivo ai poteri di iniziativa.

Ivo BUTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Dare dignità costituzionale evidentemente significa collocare questo organismo in un quadro che probabilmente non potrà essere risolto solo con legge ordinaria. Il problema, forte ed importante, assumerebbe significato in altra sede; poiché viceversa ci troviamo ora ad esaminare una legge ordinaria e non si è quindi proceduto attraverso modificazioni costituzionali, ci auguriamo che una buona parte dei problemi evidenziati nel corso del dibattito possa essere risolta in fase di applicazione della legge. A volte, infatti, l'eccessivo perfezionismo nella formulazione delle disposizioni finisce per bloccare l'attività degli organismi che vengono istituiti.

Ho attentamente ascoltato le opinioni espresse, valuterò ancora le interpretazioni che il relatore e quanti sono intervenuti hanno evidenziato; credo inoltre che la Commissione vorrà adottare il testo nel significato che è stato qui pale-

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. In particolare, ho letto la parte del documento conclusivo della Conferenza nazionale dell'emigrazione in cui si attribuisce un potere di iniziativa legislativa.

Ivo BUTINI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il discorso dovrà essere approfondito nell'ambito del Consiglio generale degli italiani all'estero.

Ringrazio la Commissione per la valutazione positiva, pur con i suoi limiti, del provvedimento; mi auguro che la sua approvazione consentirà un lavoro proficuo a favore dei nostri connazionali all'estero.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3994.

Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali.

(È approvato).

ART. 2.

1. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 1 il CGIE provvede a:

a) esaminare, in armonia con lo sviluppo economico e sociale dell'Italia, i problemi delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro dei singoli e delle comunità medesime nel

loro insieme, alla formazione scolastica e professionale, al reinserimento in attività produttive ed alle altre esigenze di coloro che decidono di rimpatriare;

b) formulare, su richiesta del Governo, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative dello Stato o delle regioni, accordi internazionali e normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

c) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità italiane nel mondo, collaborando alla elaborazione degli stessi;

d) elaborare una relazione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi del triennio precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo.

(È approvato).

ART. 3.

1. Il CGIE esprime parere obbligatorio sugli orientamenti del Governo concernenti le seguenti materie:

a) stanziamenti sui vari capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale e previdenziale;

c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione professionale, organi di stampa e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

d) informazioni e programmi radio-televisivi per le comunità italiane all'estero;

e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali.

2. Il Governo può chiedere il parere del CGIE su qualunque questione concernente le comunità italiane all'estero o le tematiche migratorie, anche non rientrante tra quelle sopra elencate.

3. Le regioni possono chiedere il parere del CGIE sui problemi concernenti le attività di loro competenza nei confronti delle rispettive comunità all'estero o le misure adottate a favore di coloro che decidono di rimpatriare.

4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato di presidenza di cui all'articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

5. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo e dell'annessa tabella:

ART. 4.

1. Il CGIE è composto da novantaquattro membri dei quali sessantacinque in rappresentanza delle comunità italiane all'estero e ventinove nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo la ripartizione indicata al comma 5.

2. I sessantacinque membri del CGIE in rappresentanza delle comunità italiane all'estero sono eletti secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14, e nelle proporzioni numeriche fissate, per ciascun Paese, dalla tabella allegata alla presente legge.

3. Essi devono risiedere da almeno tre anni nel rispettivo Paese, avere raggiunto la maggiore età ed essere in possesso della cittadinanza italiana.

4. Nei Paesi in cui la rappresentanza elettiva sia di due o più membri, sono rappresentate, in proporzione non superiore alla metà dei componenti, anche persone non in possesso della cittadi-

nanza italiana, purché siano figli o discendenti di cittadini italiani.

5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

a) dieci dalle organizzazioni nazionali che operano nel settore dell'emigrazione;

b) sette dai partiti politici presenti in Parlamento;

c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

d) uno dalla Federazione nazionale della stampa italiana;

e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

f) uno dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori frontalieri.

ORGANICI DEI MEMBRI RESIDENTI ALL'ESTERO

Europa:

Belgio	4
Francia	5
Germania Federale	5
Gran Bretagna	3
Lussemburgo	1
Paesi Bassi	1
Spagna	1
Svezia, Danimarca, Norvegia ..	1
Svizzera	5
Totale Europa ...	26

Africa:

Algeria, Nigeria, Egitto, Libia	1
Sud Africa	2
Totale Africa ...	3

America del Nord:

Canada	5
USA	5
Messico e Centro-America	1
Totale America del Nord ...	11

America del Sud:

Argentina	8
Brasile	4
Cile	2
Colombia	1
Perù	1
Uruguay	2
Venezuela	3
Totale America del Sud ...	21

Oceania:

Australia	4
Totale Oceania ...	4
TOTALE GENERALE ...	65

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Desidero intervenire brevemente in merito al comma 5 dell'articolo 4, laddove si prevede che dieci dei ventinove membri di nomina governativa siano designati dalle « organizzazioni » nazionali.

Faccio osservare come nelle precedenti disposizioni normative si sia sempre fatto riferimento alle « associazioni » nazionali, per cui, al fine di evitare equivoci, credo sia opportuno rettificare in tal senso la dizione contenuta alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 e l'annessa tabella.
(Sono approvati).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i Comitati dell'emigrazione italiana (COEMIT) e possono essere

eletti o nominati per non più di due mandati consecutivi.

2. I membri del CGIE decadono dalla carica qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a più di due sedute plenarie consecutive del Consiglio, ovvero, quando si tratta di membri in rappresentanza delle comunità italiane all'estero, qualora perdano la residenza nel Paese per il quale sono stati designati.

(È approvato).

ART. 6.

1. Partecipano ai lavori del CGIE, con solo diritto di parola, i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri;

b) il direttore generale dell'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un esperto designato da ciascuno dei Ministri che compongono il Comitato interministeriale per l'emigrazione, nonché uno designato dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro del commercio con l'estero e uno dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) sette rappresentanti delle regioni e delle province autonome;

e) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

f) un esperto designato dalla RAI-TV;

g) tre esperti designati dalle organizzazioni nazionali delle cooperative;

h) quattro esperti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

2. Il Comitato di presidenza può invitare a partecipare a singole sessioni dei lavori del CGIE, con solo diritto di pa-

rola, sino a venti personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE.

3. Il presidente è tenuto a comunicare l'ordine dei lavori di ciascuna sessione del CGIE al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica, i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno designare parlamentari appartenenti alle Commissioni permanenti competenti per materia che parteciperanno ai lavori del CGIE con solo diritto di parola.

(È approvato).

ART. 7.

1. Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato delegato ai problemi delle comunità italiane all'estero.

2. In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente rappresentante delle comunità all'estero, di cui all'articolo 9, comma 1.

(È approvato).

ART. 8.

1. Il CGIE è convocato dal presidente in via ordinaria due volte all'anno. Esso può essere inoltre convocato in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il presidente può stabilire un termine minore, non inferiore a dieci giorni.

2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

3. Il CGIE esamina ed approva la relazione triennale e le prospettive delle comunità italiane all'estero di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che gli vengano sottoposti dal Comitato di presidenza.

4. Il CGIE può deliberare di affidare la rappresentanza delle comunità italiane che vivono in Paesi non compresi nella tabella allegata alla presente legge ad uno o più consiglieri residenti in Paesi limitrofi.

5. Le riunioni del CGIE si tengono a Roma e sono pubbliche, salva diversa decisione del Comitato di presidenza.

(È approvato).

ART. 9.

1. Il CGIE elegge nel suo seno il Comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente, da due vice presidenti e da dieci membri, dei quali un vice presidente e sei membri devono essere rappresentanti delle comunità italiane all'estero.

2. Per tali elezioni ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per i vice presidenti e sei nomi per gli altri componenti del Comitato di presidenza. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3. Il Comitato di presidenza si riunisce sei volte all'anno, di cui due volte in margine alle riunioni del Consiglio.

4. Esso cura la preparazione e lo svolgimento regolare dei lavori del CGIE, gli opportuni contatti con gli organismi interessati alle sue attività, l'elaborazione della relazione triennale ed il coordinamento delle attività delle commissioni.

5. Il Comitato di presidenza fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e richieste che gli sono tempestivamente trasmesse dai membri del CGIE.

6. In occasione delle riunioni del CGIE, il Comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti che di qualificati rappresentanti di Amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'arti-

colo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse nelle questioni da trattare.

7. Il Comitato di presidenza riferisce al CGIE sull'attività svolta.

(È approvato).

ART. 10.

1. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata.

2. I servizi di segreteria sono svolti da personale dipendente dalla pubblica Amministrazione all'uopo comandato, il cui numero e qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli del tesoro e per la funzione pubblica.

(È approvato).

ART. 11.

1. I membri del CGIE rappresentanti le comunità italiane all'estero hanno diritto di partecipare alle riunioni dei COEMIT costituiti nei Paesi in cui risiedono.

2. Prima di ogni riunione del Consiglio i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza per esaminare i problemi dei connazionali residenti in quel Paese in relazione agli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza del CGIE, debbono essere rivolte dai membri del Consiglio stesso esclusivamente al Comitato di presidenza.

(È approvato).

ART. 12.

1. Ai membri del CGIE estranei all'Amministrazione statale, per la partecipazione alle riunioni previste dagli articoli 8, 9, comma 3, e 11, comma 2, competono il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella mi-

sura prevista dalle norme vigenti per le missioni ordinarie effettuate in territorio nazionale dai dipendenti statali dell'VIII qualifica funzionale.

(È approvato).

ART. 13.

1. I membri di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti da una assemblea formata per ciascun Paese dai componenti dei COEMIT regolarmente costituiti nei Paesi indicati nella tabella allegata alla presente legge e da rappresentanti delle associazioni delle comunità italiane in numero non superiore al 30 per cento dei componenti dei COEMIT per i Paesi europei e del 45 per cento per i Paesi transoceanici, tenendo conto dei requisiti fissati dall'articolo 4 e delle modalità previste nelle norme di attuazione di cui all'articolo 17 che dovranno garantire, sul piano della rappresentanza, il pluralismo associativo.

2. La relativa spesa, valutata per l'anno 1989 in lire 600 milioni, qualora non utilizzata nel corso di detto anno per impossibilità di indire le elezioni, può essere utilizzata nel successivo anno finanziario.

(È approvato).

ART. 14.

1. Nei Paesi in cui non sono costituiti i COEMIT, le associazioni delle comunità italiane ivi operanti da almeno cinque anni propongono, alla rispettiva Rappresentanza diplomatica, un numero di nominativi doppio di quello previsto nella tabella allegata alla presente legge per la scelta definitiva dei membri del CGIE assegnati a quel determinato Paese in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.

(È approvato).

ART. 15.

1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei sessantacinque membri del CGIE di cui all'articolo 4, comma 2, si

provvede alla sostituzione, entro sessanta giorni, con la nomina dei primi non eletti secondo l'esito delle votazioni. Qualora non vi siano candidati che possano subentrare, alla sostituzione si provvede, nel medesimo termine, mediante elezione suppletiva con le stesse modalità previste per l'elezione ordinaria.

2. Le Rappresentanze diplomatiche nei Paesi dove dette vacanze si siano verificate provvedono a dare immediata comunicazione della sostituzione agli interessati ed al Ministero degli affari esteri.

3. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei ventinove membri del CGIE designati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, alla sostituzione si provvede con le stesse modalità previste per la nomina del membro da sostituire.

4. I sostituti restano in carica fino al compimento del periodo per il quale erano stati nominati o eletti i membri sostituiti.

(È approvato).

ART. 16.

1. Le spese per il funzionamento della segreteria e quelle relative al CGIE, comprese quelle di viaggio e di soggiorno dei membri residenti fuori dalla sede dove si tiene la riunione, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.100 milioni per l'anno 1989, in lire 800 milioni per l'anno 1990 e in lire 800 milioni a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 lo specifico accantonamento « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero » e quanto a lire 600 milioni per l'anno 1989, a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, quota parte dell'accantonamento « Norme concernenti

il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 17.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, le norme di attuazione che dovranno, fra l'altro, disciplinare le modalità e i termini per l'elezione dei sessantacinque membri di cui alla tabella allegata alla presente legge e per le designazioni dei ventinove membri di cui all'articolo 4, comma 5.

2. In occasione del rinnovo del CGIE, si provvederà, ove occorra, alla revisione della tabella allegata alla presente legge con decreto del Ministro degli affari esteri.

(È approvato).

ART. 18.

1. È soppresso il Comitato consultivo degli italiani all'estero di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1221.

2. È abrogato l'articolo 3 della legge 18 marzo 1976, n. 64.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (3994):

Presenti e votanti 26

Maggioranza 14

Hanno votato sì 26

Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 1000 e 3341.

Hanno votato sì:

Alessi, Bianco, Boniver, Ciabbari, Crescenzi, Duce, Foschi, Gabbuggiani, Gangi, Gregorelli, Lauricella, Mammone, Marri, Martini, Masina, Napoli, Napolitano, Orsini Bruno, Pajetta, Piccoli, Radi, Sarti, Scotti Vincenzo, Servello, Tremaglia, Zamberletti.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Su richiesta dei gruppi, rinvio alla seduta di domani il seguito della discussione concernente il testo unificato sul commercio delle armi.

Su richiesta del Governo, rinvio inoltre alla seduta dell'8 novembre lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno e l'espressione del parere sul disegno di legge n. 3934.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 13 novembre 1989.